



Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. NADIA VENDRAMIN
DOTT. FRANCESCA AGATTI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO
DOTT. SIMONA BRAZZOVA
DOTT. CLARISSA GRANOZIO
DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. GABRIELE SCALINCI

RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

a partire dal 2020 sono state modificate la clausole INCOTERMS, di seguito una breve disanima delle modifiche più rilevanti.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 13 gennaio 2020

Dott. Fabio Mascherpa



I principali cambiamenti sono i seguenti:

FCA e Bills of Lading

Nel termine FCA Incoterms® 2020 è prevista una nuova opzione: le controparti commerciali possono concordare che il compratore istruirà il suo vettore ad emettere e consegnare una on board Bill of Lading al venditore - dopo il carico della merce a bordo nave - e il venditore sarà obbligato a inoltrare la Bill of Lading al compratore utilizzando (di solito) il canale bancario. Con tale indicazione, la ICC ha riconosciuto un'esigenza del mercato pur rilevando una teorica incongruità fra il punto di "delivery" previsto dal termine FCA e la richiesta di una on board Bill of Lading. La ICC sottolinea, infine, l'opportunità di utilizzare il termine FCA per la vendita di merce containerizzata (manufactured cargoes) evitando il FOB in quanto, tale termine, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per le vendite di merce non containerizzata, come ad esempio le commodities (granaglie, petrolio, minerale di ferro, ecc.)

Differenti livelli di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF

Nei nuovi Incoterms® sono stati allineati i livelli di copertura assicurativa richiesti nei termini CIP e CIF.

Il venditore consegna le merci - e trasferisce il rischio - all'acquirente consegnandole al primo vettore incaricato dal venditore o quando "procura la merce già così consegnata". Il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto pagando le spese di trasporto necessarie per portare le merci nel luogo di destinazione indicato. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell'acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa per coprire rischi come Institute Cargo Clauses (A) o simili (massima copertura), tenendo conto anche delle modalità di trasporto.

Organizzazione del trasporto con mezzi propri del venditore o dell'acquirente nei termini FCA, DAP, DPU e DDP

Negli Incoterms® 2020 è prevista la possibilità che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non solo con third-party carriers ma utilizzando anche mezzi di trasporto propri di venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).

Modifica nelle "three-letter initials": dal DAT al DPU

Negli Incoterms® 2020 sono state apportate due modifiche. È stato invertito l'ordine della resa "DAP" rispetto alla resa "DPU": il primo termine, infatti è utilizzato nei casi in cui la consegna della merce precede lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto; il secondo termine "DPU" (*Delivery at place Unloaded*) è utilizzato per le consegne, in un determinato luogo, di merce che è già stata scaricata.



È stato, inoltre, modificato il nome del termine da DAT (Delivered at Terminal) a DPU (Delivered at Place Unloaded). Con tale modifica si intende sottolineare che il luogo di destinazione può essere qualsiasi posto e non necessariamente un terminal.

I termine EXW permane

Con l'Exw, i costi e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente, anche durante il tragitto delle merci nel paese del venditore. Quest'ultimo dovrà, però, assistere l'acquirente nell'ottenimento di qualsiasi documento venga richiesto dal paese di esportazione o transito. Restano fiscalmente, senza pretesa di esaustività, le problematiche relative all'ottenimento del visto uscire doganale, alla prova della cessione intra Ue, alla modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali e dei documenti accessori, all'identificazione dell'esportatore non stabilito nel territorio o, ancora, all'identificazione del titolare di eventuali autorizzazioni o licenze. In ragione del trattamento non certo favorevole per il venditore, l'Icc ha precisato che sarebbe preferibile limitare l'utilizzo di questa clausola nell'ambito del commercio domestico, dove in sostanza i temi civilistici possono rimanere invariati, ma si evitano le questioni doganali. Afferma l'Icc che, qualora lo stesso acquirente intenda attraversare la dogana per esportare la merce nel paese estero, sarebbe preferibile optare come minimo per il termine Fca, il quale imputa obbligazioni e costi di sdoganamento a carico del venditore, almeno per la prima parte del trasporto (fino alla dogana di esportazione).